



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 175 del 12/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI PATTO DI INTEGRITÀ

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 21:30, Solita sala delle Adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

LODI Roberto	SINDACO	Presente
MARVELLI Filippo	ASSESSORE	Presente
MASTRANDREA Maria	ASSESSORE	Presente
MALAGUTTI Matteo	ASSESSORE	Presente
FORTINI Letizia	ASSESSORE	Presente
MARANI Mirco	ASSESSORE	Assente

ne risultano presenti n. 5 ed assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE RISTAURI LETIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara";
- i Piani Nazionale Anticorruzione del 2013 e del 2016 ed i rispettivi aggiornamenti;
- il piano della prevenzione della corruzione nel Comune di Terre del Reno per il periodo 2017/2019 approvato con atto del Commissario Prefettizio nr. 18 del 01/02/2017, adottato con i poteri della Giunta;

PREMESSO CHE:

- Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall'organizzazione non governativa no profit Transparency-It negli anni '90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni;
- il PNA 2013 (Paragrafo B.14, Allegato 1) definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: "I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto";
- il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante impone ai concorrenti delle selezioni finalizzate ad affidare servizi, forniture e lavori;
- il patto contiene "un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti";
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012 stabilisce che "le stazioni appaltanti (possano) prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara";
- se il legislatore ha previsto la "facoltà" di adottare ed applicare questi strumenti, il Piano nazionale anticorruzione dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, "di regola" predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e appalti pubblici;
- tale indirizzo è contenuto nel Paragrafo 3.1.13 del PNA 2013 (CIVIT deliberazione n. 72/2013) ed è tuttora valido considerato che ANAC, approvando il PNA del 2016, ha precisato che il nuovo piano nazionale anticorruzione si limita a modificare ed integrare quello precedente, il PNA 2013 appunto, che pertanto continua ad essere valido nelle parti non emendate;
- L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale,

oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara” (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066);

RICHIAMATO il nuovo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO CHE:

- il responsabile per la prevenzione della corruzione, Segretario comunale, ha elaborato l'allegato "*Patto di Integrità*" composto da 6 articoli ai sensi dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
- il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto, come già avviene, ai concorrenti di ogni selezione pubblica e affidamento diretto effettuato da questa amministrazione;

CONSIDERATO CHE:

- Lo schema del Patto di integrità, che si allega alla presente per farne parte integrante e Sostanziale, redatto ai sensi dei provvedimenti sopra richiamati, è finalizzato alla disciplina dei comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno coinvolto nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs.vo n. 163/2006;
- è interesse dell'Ente, anche in esecuzione del richiamato Piano, favorire comportamenti trasparenti tra i propri Uffici e tutti i soggetti che hanno rapporti di fornitura di beni e servizi o di esecuzione di lavori pubblici con l'Amministrazione;
- i patti di integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici;
- tale strumento rappresenta una adesione volontaria ai principi etici di integrità, che rafforza il vincolo di collaborazione alla legalità tra amministrazione e privati;

RITENUTO pertanto di dover dare attuazione all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e, quindi, di adottare un modello di patto di integrità per l'affidamento di commesse, e conseguentemente, disporre che i Responsabili di servizio dell'Ente inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto;

VISTO l'allegato schema di "Patto di integrità" e ritenuto di approvarne il contenuto;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio comunale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e ss. mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e ss. mm. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- la L. n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 recante “Attuazione della L. 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ANAC) con deliberazione n. 72/2013;
- la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- la determinazione n. 4/2012 dell’A.V.C.P. con cui l’Autorità di Vigilanza si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/00 smi;
- il D.lgs. n. 50/2016;

tutto ciò richiamato e premesso, accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il documento “Patto di integrità”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
3. Di dare mandato ai Responsabili Posizione Organizzativa, autorizzati alla stipula dei contratti in nome e per conto dell’ente, di sottoscrivere il patto di integrità;
4. Di inviare la presente deliberazione, tramite i Responsabili di servizio, a tutto il personale dell’ente interessato alle procedure in argomento;
5. Di stabilire che la misura verrà applicata a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto all’albo dell’Ente;
6. Di dare atto che per tutto ciò che non è disciplinato nell’allegato Patto di integrità, si rimanda alle norme nazionali, regionali ed ai regolamenti comunali adottati dall’Ente;
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio comunale;

8. Di pubblicare la presente deliberazione oltre che all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, anche nella sezione "Amministrazione trasparente →sezione altri contenuti →corruzione";

INDI

ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

PATTO DI INTEGRITA'
(art. 1 co. 17 Legge 190/2012)

La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto denominato :

.....

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all' articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso l' operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d' imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all' aggregazione.

Articolo 2 – Il presente Patto d' integrità è parte integrante di ogni contratto d'appalto affidato dalla stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d' appalto, in qualunque forma questo venga sottoscritto secondo l' articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In sede di gara il presente Patto di integrità è allegato al bando o alla lettera di invito e l'operatore economico, pena l' esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L' Appaltatore:

1. Dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall' articolo 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante;
2. Dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell' aggiudicatario;
3. Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l' aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
4. Esclude ogni forma di mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all' aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
5. Assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;

6. Assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
7. Segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall' articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
8. Informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
9. Collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l' affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
10. Acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alla seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto terzi; I. guardiania dei cantieri;
11. Inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell' autorizzazione;
12. Comunica tempestivamente alla Prefettura e all' Autorità Giudiziaria tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell' imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini dell' esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell' articolo 1456 del C.C.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall' articolo 317 del C.P.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. Rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. Avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale intervenuto nella procedura di gara e nell' esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. Avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “ Codice di comportamento dei dipendenti” e del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. Si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all' articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell' operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell' impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale;
5. Segnala, senza indugio, ogni illecito all' Autorità Giudiziaria;
6. Rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l' aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 – La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all' operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell' operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. L' esclusione dalla gara;
2. L' escussione della cauzione provvisoria a corredo dell' offerta;
3. La risoluzione espressa del contratto ai sensi dell' articolo 1456 del C.C., per grave inadempimento e in danno dell' operatore economico;
4. L' escussione della cauzione definitiva a garanzia dell' esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell' esistenza di un danno maggiore;
5. La responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall' incameramento della cauzione definitiva) , impregiudicata la prova dell' esistenza di un danno maggiore;
6. L' esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell' entità economica del contratto;
7. La segnalazione all' Autorità nazionale anticorruzione e all' Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l' operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento , a regola d'arte, della prestazione contrattuale.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara



Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI PATTO DI INTEGRITÀ

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Terre del Reno, 09.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Barbara ZANONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to LODI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to RISTAURI LETIZIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Terre del Reno, 20/11/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Terre del Reno, 12/11/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/11/2018 al 05/12/2018, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Terre del Reno, 06/12/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

E' copia conforme all'originale.

Terre del Reno, li _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Terre del Reno, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA